

**Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 25.02.2000**  
**Modificato con deliberazione C.S. n. 43 del 20.12.2001**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 12.05.2005**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 95 del 02.10.2014**



**Comune di Oristano**  
**Comuni de Aristanis**

# **Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - C.o.s.a.p.**

## **INDICE**

### **PARTE I**

#### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
- Art.12 Decadenza dalla oncessione
- Art.13 Subentro nella concessione
- Art.14 Rinnovo della concessione
- Art.15 Anagrafe delle concessioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

### **PARTE II**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 18 Bis. Esenzione ONLUS
- Art. 19 Durata delle ccupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica e convenzioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Esenzioni
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disposizione finale e transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento

## PARTE I

### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 40 del 25.02.2000.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A. Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B. Criteri di determinazione del canone;
- C. Esenzioni agevolazioni speciali;
- D. Modalità e termini per il pagamento del canone;
- E. accertamento e sanzioni;
- F. disciplina transitoria.

#### Art. 2

##### Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

#### Art. 3

##### Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### Art. 4

##### Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda all'Amministrazione o al Concessionario competente, che provvederanno a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R n. 445 del 28.12.2000.

#### Art. 5

##### Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### Art. 6

##### Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

#### Art. 7

##### Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### Art. 8

##### Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'Ufficio Vigilanza previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - a) eventuale deposito cauzionale richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
  - b) Pagamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Qualora sia richiesto deposito cauzionale l'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio vigilanza, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### Art. 9

##### Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - b) la durata dell'occupazione (1) e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

#### Art. 10

##### Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

---

<sup>1</sup> Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4

Art. 11Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione salvo la opportunità di eventuale indennizzo derivante e contemplato in apposita ordinanza sindacale. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2;

Art. 12Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
  - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 5 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti (o il Concessionario del servizio) provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

### Art. 17

#### Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati<sup>2</sup>, individuati con atto deliberativo del competente organo.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private<sup>3</sup> sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del T.U. delle Imposte sui redditi (DPR 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
  - c) Le occupazioni occasionali non superiori a 2 ore.

### Art. 18

#### Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

### Art. 18 Bis

#### Esenzione ONLUS

1. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale. c. d. O.N.L.U.S. di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, limitatamente a quelle che esplicano la propria attività nel settore socio assistenziale, sono esonerate dal pagamento del canone.

<sup>2</sup> Detti tratti sono comunali solo se attraversano centri superiori a 10.000 abitanti.

<sup>3</sup> La previsione è solo facoltativa. In caso di applicazione della disposizione, va comunque tenuto presente che "costituzione della servitù nei modi legge" significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

2. L'esenzione è concessa ai fini istituzionali su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione, correlata di certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, e a decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

3. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né allo sgravio di quanto già iscritto a ruolo

#### Art. 19

##### Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile<sup>(4)</sup>, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni<sup>(5)</sup>. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone, sono considerate sempre temporanee.

#### Art. 20

##### Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie di classificazione di strade ed aree pubbliche: le strade ed aree ricomprese nella prima categoria sono elencate nell'allegato n. 1 al presente regolamento, tutte le altre (non ricomprese) si intendono facenti parte nella II categoria.
2. L'intera area della borgata marina di Torregrande è assoggettata alle tariffe della categoria I per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

#### Art. 21

##### Determinazione della misura di tariffa base

###### 1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

###### Occupazione del suolo

I categoria - nella misura stabilita annualmente dal competente organo

II categoria - nella misura stabilita annualmente dal competente organo

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata:

- a fasce orarie o ad ore effettive di occupazione

Per i mercatini rionali all'aperto le occupazioni si intendono realizzate all'interno di una fascia oraria stabilita in cinque ore.

###### 2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è la seguente:

I categoria nella misura stabilita annualmente dal competente organo;

<sup>4</sup> Occupazione di carattere stabile significa che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'Amministrazione.

<sup>5</sup> Il criterio adottato per la distinzione fra occupazioni permanenti e temporanee è quello previsto dall'art. 42 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507. Detto criterio sembra essere quello più semplice, anche perché ampiamente sperimentato. Nulla vieta, tuttavia, all'Ente di adottare anche criteri diversi, con l'unico limite massimo dei 29 anni per le occupazioni permanenti.



Il categoria nella misura stabilita annualmente dal competente organo;

#### Art. 22

##### Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa determinata dal competente organo.
2. Il valore di cui al comma 1, per ogni singola fattispecie di occupazione, determinato Ai sensi dell'art. 24, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 5.

#### Art. 23

##### Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

#### A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

##### 1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Le concessioni per i passi carrabili, previa apposita richiesta, sono rilasciate dal Responsabile del Servizio di vigilanza e devono essere contrassegnate da apposito regolamentare cartello. La superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. 10, in tale caso, al titolare verrà rilasciata una concessione di durata massima ventinovenale e comunque non superiore alla durata massima della concessione del passo carrabile che darà il diritto all'apposizione del cartello di divieto di fermata a norma del codice della strada a cura e spese del titolare della concessione medesima.

Il canone per le predette fattispecie sarà determinato con la tariffa prevista per i passi carrabili.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

Successivamente alla approvazione del presente articolo è possibile, nei termini fissati dall'Amministrazione, fare richiesta di cancellazione per i passi carrabili esistenti, ove l'utente non abbia interesse al mantenimento della concessione.

I passi carrabili in essere per i quali non venga fatta apposita richiesta di cancellazione saranno automaticamente assoggettati al canone.

##### 2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le Tende degli esercizi pubblici e commerciali sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in metri quadrati.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

##### 3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, con atto deliberativo dell'organo competente, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con atto deliberativo dell'organo competente, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

La zona ZTL può essere con apposito provvedimento dell'organo competente, assegnata ai residenti.



#### 4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato sono individuate con atto deliberativo dell'organo competente.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

#### 5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

### B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

#### 1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti al punto 2, del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo - ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc. -, richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

#### 2) Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali la tariffa determinata ai sensi dell'art. 21 è ridotta nella misura del 50 %. La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

#### 3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione<sup>6</sup>. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per gli spettacoli itineranti con valenza artistica (ad es. circhi, saltimbanchi, spettacoli di giocoleria, musicisti etc...), il canone è ridotto del 50 %.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione per la durata di 8 ore o multipli di otto ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

#### 4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Il canone per le occupazioni in oggetto sarà disciplinato nel modo seguente.

- Interventi di manutenzione: fino a trenta giorni, tariffa ordinaria. Dal trentesimo al sessantesimo giorno, tariffa ordinaria aumentata del 20%. Oltre il sessantesimo giorno, aumento del 50 %.
- Interventi di ristrutturazione e costruzione: fino a novanta giorni, tariffa ordinaria. Dal novantesimo al centocinquantesimo giorno tariffa ordinaria aumentata del 20%, oltre il centocinquantesimo tariffa ordinaria aumentata del 50%.

#### 5) Occupazioni temporanee in occasione di particolari manifestazioni o in determinati periodi dell'anno.

In sede di determinazione annuale della tariffa l'organo competente può stabilire una tariffa superiore alla tariffa base per le occupazioni temporanee che si verifichino in occasione delle seguenti manifestazioni o nei periodi specificati.

- Sartiglia

<sup>6</sup> Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata la concessione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

- Ferragosto in Torregrande
- Festa della Madonna del Rimedio
- Periodo di Natale nel centro storico in Oristano

#### Art. 24

##### Tabella dei coefficienti di valutazione economica e convenzioni

1. I coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni saranno determinati e armonizzati con la deliberazione di approvazione delle tariffe base.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la Giunta puo' attivare le convenzioni previste dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 art. 45 "Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe".

#### Art. 25

##### Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

##### A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base (eventualmente ridotta in caso di specifiche agevolazioni previste dal presente regolamento) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

- quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

##### B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a ore o fasce orarie (eventualmente ridotta in caso di specifiche agevolazioni previste dal presente regolamento) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Art. 26

##### Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è stabilito nella misura prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 27

##### Esenzioni - Esclusioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a)** Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali e turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche.
  - b)** Commercio su aree pubbliche itinerante, soste fino a 60 minuti.
  - c)** Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

- d)** Occupazioni di pronto intervento con ponti steccati scale e pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a 6 ore.
  - e)** Occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
  - f)** Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.
2. Su istanza dell'utente - corredata da apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sono altresì esentate dal pagamento del canone le seguenti fattispecie di occupazione permanente:
    - a)** Passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
  3. Su istanza dell'utente - corredata da apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - sono escluse dal pagamento del canone le seguenti fattispecie di occupazione permanente:
    - a)** Passi carrabili che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5.
    - b)** Accessi che ai sensi del codice della strada non possono essere autorizzati come passi carrabili (ad es. posti in prossimità di intersezioni stradali);
    - c)** Passi carrabili non utilizzati pertinenti ad immobili non abitati e che comunque risultino privi di utenza elettrica.
    - d)** Passi carrabili non utilizzati pertinenti ad immobili abitati da soggetti residenti o domiciliatari, sprovvisti di patente.
    - e)** Passi carrabili non utilizzabili sulla base di riscontri oggettivi nella realtà per mancanza di nesso funzionale tra il manufatto (tipicamente scivolo o intervallo nel marciapiedi) che realizza l'occupazione e la possibilità di utilizzo dell'accesso carrabile.

#### Art. 28

##### Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione mediante<sup>7</sup>
  - a) versamento diretto alla tesoreria del comune;
  - b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
  - c) mediante sistema bancario;
  - d) per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Per importi superiori a € 600 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza il 31 gennaio; 30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre.
4. L'importo del canone è arrotondato a 1 euro per difetto, se la frazione non è superiore a 0,50 euro, per eccesso se è superiore.

#### Art. 29

##### Sanzioni

<sup>7</sup> Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone deve essere eseguito contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

1. Si applicano al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le sanzioni amministrative e le indennità per occupazioni abusive previste dall'art. 63 D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dalla norma citata dell'art. 63 D. Lgs. 446/1997 si applicano le sanzioni pecuniarie previste in materia di imposizione tributaria (T.O.S.A.P.) in quanto compatibili.

#### Art. 30

##### Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione e/o il concessionario controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione e/o il concessionario provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi<sup>8</sup> con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (9).
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### Art. 31

##### Funzionario responsabile

1. Il dirigente dell'Area Vigilanza, preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. Al Concessionario esterno al quale sia eventualmente affidato il servizio di accertamento liquidazione e riscossione del Canone COSAP compete, ai sensi di legge, ogni attività organizzativa e gestionale del Canone, tranne per quanto indicato all'art. 23 Lettera A punto 1).

#### Art. 32

##### Disposizione finale e transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente assoggettate al canone salvo espressa e formale disdetta della stessa da parte del titolare nei termini e forme stabiliti e resi pubblici dall'Amministrazione.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

#### Art. 33

##### Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 52 comma II D.Lgs. 446/1997.

<sup>8</sup> L'Ente può scegliere di iscrivere direttamente a ruolo l'importo del canone o della relativa rata

<sup>9</sup> La riscossione coattiva del canone, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602; se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639.